

INDICE

Normativa di riferimento

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

NORME GENERALI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 2 – Criteri per la determinazione della situazione economica

Art. 3 – Variazioni della situazione economica

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di prestazioni sociali agevolate

Art. 5 – Convocazione dei parenti obbligati per legge

Art. 6 – Riesame del provvedimento

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Art. 8 – Segreto professionale e segreto d'ufficio

Art. 9 – Verifiche

Art. 10 – Commissione Tecnica

Art. 11 - Soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate

Art. 12 – Norme integrative

FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI TRASFERITE DALLA PROVINCIA

Art. 13 – Benefici alle categorie di cui al R.D.L. 8.5.1927, N. 798 convertito in Legge 6.12.1928, n. 2838.

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE:

A - SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 14 – Definizione

Art. 15 – Interventi e prestazioni

Art. 16 - Destinatari e requisiti

Art. 17 – Criteri per l'assegnazione dei contributi economici ordinari

Art. 18 - Criteri per l'assegnazione dei contributi economici "una tantum"

Art. 19 - Criteri per la concessione di riduzioni od esoneri dal pagamento di rette

Art. 20 - Istruttoria della domanda

Art. 21 – Esclusione dai benefici

B - ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 22 – Definizione

Art. 23 – Interventi e prestazioni

Art. 24 – Destinatari

Art. 25 – Criteri di ammissione al servizio

Art. 26 – Istruttoria della domanda

Art. 27 – Esclusione dal servizio

C - INTEGRAZIONE SOCIALE DELLA RETTA A FRONTE DI INSERIMENTO DI ANZIANI PARZIALMENTE O TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

Art. 28 – Definizione di integrazione della retta

Art. 29 – Determinazione della quota di integrazione della retta

D - INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

Art. 30 – Definizione

Art. 31 – Destinatari

E - SUPPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI

Art. 32 – Definizione

Art. 33 – Destinatari

Art. 34 - Ammissione al servizio

F - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE

Art. 35 – Definizione

Art. 36 – Destinatari

Art. 37 – Ammissione al servizio

G – INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI NELLE STRUTTURE SOCIO - SANITARIE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI GESTITE DALLA AZIENDA U.S.L.

Art. 38 – Definizione

Art. 39 – Destinatari

Art. 40 – Quote di compartecipazione alle spese per la frequenza in strutture socio - sanitarie semiresidenziali

Art. 41 - Quote di compartecipazione alle spese per l'inserimento in strutture socio - sanitarie residenziali

Art. 42 - Recupero dei crediti

ALLEGATI

-Allegato "A": Tabelle soglie prestazioni sociali agevolate

-Allegato "B": Modello della richiesta di prestazione sociale agevolata

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

D.lgs 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Legge 8.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

D.P.C.M. 14.2.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"

Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 "Piano Sociale Nazionale";

Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria del 7 marzo 2017, n. 156, "Nuovo Piano Sociale Regionale";

Deliberazione nella Giunta Regionale 12.1.2005, n. 21 "Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14.2.2001.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, numero 159 recante il Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"

Sentenze del TAR Lazio, Sezione 1, del 21.02.2015, n. 2454/2015, 2458/2015, 2459/2015, confermate dalle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 29.02.2016, n. 838, 841, 842.

Legge regionale dell'Umbria 9 aprile 2015, n. 11 "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali;

"Nuovo piano sociale regionale" approvato con deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo 2017, n. 156

Atto costitutivo dell'Unione dei Comuni del Trasimeno (rogato con atto pubblico amministrativo del Segretario generale di Magione Race, n.3339 - Rep. n. 4066 registrato a Perugia in data 26/07/2016 al n. 1 serie 1) tra i Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno;

Statuto dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, allegato al predetto atto costitutivo;

Convenzione, stipulata in data 06 aprile 2017, tra i Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno e l'Unione dei Comuni del Trasimeno che ha previsto il trasferimento a far data dal 01/07/2017 all'Unione stessa delle funzioni di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le attività e gli interventi che i Comuni e l'Unione dei Comuni del Trasimeno (*in seguito "Unione"*) esplicano in ordine alle funzioni e ai compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni dalla normativa nazionale e regionale al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nelle persone stati di bisogno, disagio, emarginazione.

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio dell'Unione e da tutti i Consigli Comunali dei Comuni appartenenti alla Zona sociale n. 5 del Trasimeno riguardando sia l'esercizio delle funzioni trasferite all'Unione in base alla Convenzione stipulata con gli stessi Comuni in data 06 aprile 2017, sia le funzioni ancora esercitate singolarmente dai Comuni nella specifica materia dei servizi sociali.

NORME GENERALI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 2

Criteri per la determinazione della situazione economica

Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al presente regolamento si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.P.C.M. del dicembre 2013 n. 159 e regolamento approvato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014. L'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) si differenzia, a seconda delle tipologie dei servizi erogati in base al presente regolamento, in:

- Ordinario
- Per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria
- Per prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni
- Per prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo

Qualora non venga altrimenti specificato, col termine ISEE si fa riferimento all'ISEE ordinario.

Nel caso in cui il richiedente la prestazione sia già beneficiario di uno degli interventi di cui all'art.15 del presente regolamento, ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto l'ammontare del trattamento, rilevabile dalla DSU, percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU stessa, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Art. 3

Variazioni della situazione economica

Qualora al momento della richiesta di prestazione agevolata la situazione reddituale del cittadino sia variata, è facoltà del cittadino medesimo presentare l'ISEE CORRENTE aggiornato alla sua attuale situazione.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda di prestazioni sociali agevolate

Per l'ammissione alle prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento, deve essere presentata istanza al Comune avvalendosi dell'apposito modello di cui all'allegato "B".

La domanda può essere presentata dall'interessato, dal legale rappresentante (curatore, tutore o amministratore di sostegno) o, in casi di oggettivo impedimento, da un suo familiare.

Il Comune, ai fini dell'istruttoria della domanda e della successiva fase relativa al controllo della veridicità della situazione dichiarata, potrà richiedere ogni elemento e/o documento utile alla concessione della prestazione richiesta.

Art. 5

Convocazione dei parenti obbligati per legge

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell' art. 433 del codice civile sono, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

possono essere preliminarmente convocati, previo consenso del richiedente, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze avanzate dal richiedente.

Ove i parenti obbligati agli alimenti, si astengano ad intervenire rispetto al progetto assistenziale a sostegno del congiunto, il Comune attiverà in via surrogatoria gli interventi necessari al fine di superare lo stato di bisogno.

Il donatario, ai sensi dell'art. 437 del codice civile, è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante.

Art. 6

Riesame

In caso di mancata concessione della prestazione richiesta, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto a presentare, entro quindici giorni dalla data di ricevimento del diniego, richiesta di riesame del provvedimento al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune / Responsabile Ufficio di Piano del Comune capofila Responsabile del procedimento il quale, ai fini della valutazione del ricorso stesso, si avvale della "**Commissione Tecnica**" di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 7
Trattamento dei dati personali

Qualunque informazione relativa alle persone di cui gli Uffici preposti vengano a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata in relazione allo svolgimento delle funzioni di assistenza che ad essi competono.

È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Ai fruitori del servizio verrà resa l'informativa di cui al D.Lgs 196/2003 (tutela della Privacy) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8
Segreto professionale e segreto d'ufficio

Su tutti gli interventi sociali sono garantiti il segreto professionale e il segreto d'ufficio. Le violazioni saranno perseguite secondo la vigente normativa penale.

L'accesso agli schedari ed alle cartelle individuali è permesso all'Assistente Sociale del Comune, al relativo Funzionario Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali ed alla Magistratura, nei casi previsti per legge, nonché al diretto interessato previa sua richiesta scritta.

L'accesso agli schedari sarà, inoltre, consentito anche ad eventuale altro dipendente dell'Ufficio Servizi Sociali, solo nel caso in cui la consultazione sia strettamente necessaria e collegata con il trattamento della specifica pratica.

Per ciò che attiene al diritto di accesso agli atti da parte degli amministratori e consiglieri comunali, si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 43 - comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs 196/2003.

Art. 9
Verifiche

Il Comune si riserva di controllare periodicamente l'evoluzione delle varie situazioni familiari e/o personali al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che hanno reso possibile l'accesso ai benefici.

Gli stessi possono essere sospesi o revocati in qualsiasi momento qualora si verificano eventi che modificano le condizioni iniziali.

Art. 10
Commissione Tecnica

Al fine di esprimere pareri sui riesami di cui all'art. 6 è istituita una Commissione Tecnica, nominata all'occorrenza dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune, composta da:

- a) Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali o suo delegato;
- b) L'Assistente Sociale dell'Ufficio della Cittadinanza titolare del caso;
- c) Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali di un altro Comune della Zona Sociale o un suo delegato, o altro Assistente Sociale di altro Comune della Zona Sociale.

La Commissione dovrà essere convocata almeno 15 giorni prima della data della seduta. Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza.

Il Funzionario Responsabile del Servizio Sociale e/o l'Assistente Sociale potranno avvalersi della commissione tecnica anche per l'esame di situazioni particolari per le quali si ritenga

necessario un approfondimento tecnico/ professionale.

Art. 11

Soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate

Per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate previste nel presente Regolamento, vengono individuate le soglie di accesso, così come indicate nelle tabelle di cui all'allegato "A", da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT d'incremento prezzi al consumo per le famiglie, operai e impiegati (al lordo dei tabacchi) relativo al costo della vita al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 12

Norme integrative

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, indipendentemente dalla modifica formale del presente regolamento.

FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI TRASFERITE DALLA PROVINCIA

Art. 13

Benefici alle categorie di cui al R.D.L. 8.5.1927, n. 798, convertito in Legge 6.12.1928, n. 2838.

Nelle more di approvazione degli indirizzi regionali in materia, per i suddetti benefici si fa riferimento alle norme previste nel presente regolamento, compatibilmente con le varie tipologie di prestazioni richieste.

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

A) SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 14

Definizione

Per "sostegno economico" si intende qualsiasi forma di integrazione economica sia diretta (erogazioni monetarie) che indiretta (esoneri dal pagamento di servizi, buoni spesa, ecc..) erogata con lo scopo di garantire alle persone, alle famiglie, ai nuclei di convivenza, che versano in situazioni di disagio economico e sociale, le risorse sufficienti a soddisfare i fondamentali bisogni della vita quotidiana (alimentazione, abbigliamento, riscaldamento, igiene e sanità della casa e della persona, vita di relazione, ecc.).

Art. 15

Interventi e prestazioni

Le prestazioni afferenti al sostegno economico sono le seguenti:

a) Contributi ordinari con carattere temporaneo a favore di cittadini sprovvisti di reddito sufficiente per i loro bisogni di vita.

- b) Contributo "Una Tantum" a cittadini bisognosi tendenti a sostenere situazioni straordinarie opportunamente documentate (sfratto, spese funerarie, etc.);
- c) Riduzioni o esoneri dal pagamento delle rette dei seguenti servizi:
- 1 mensa e/o trasporto scolastici;
 - 2 asilo nido o altre tipologie di servizi per la prima infanzia;
 - 3 soggiorno / centro estivo per minori
 - 4 soggiorno estivo per anziani

Per i servizi di cui alla lettera c), punto 1), 2), e 3) l'ISEE da presentare è quello per prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni.

La concessione dei contributi avverrà comunque compatibilmente con lo stanziamento previsto dal Comune in sede di bilancio di previsione annuale.

In caso di richiesta di contributi straordinari di importo superiore a mille euro, oltre alla relazione dell'Assistente sociale titolare del caso, il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali richiederà un atto di indirizzo alla Giunta Comunale.

Art. 16 Destinatari e Requisiti

Destinatari delle prestazioni, di cui all'articolo precedente sono i cittadini con disagio socio-economico, iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune da almeno un anno ed apolidi domiciliati da almeno un anno.

In casi di particolare ed estrema urgenza, possono accedere alle prestazioni di cui sopra anche coloro che sono residenti da meno di un anno.

Per essere ammessi ai benefici di cui all'art. 15, i richiedenti devono disporre, salvo eventuali deroghe motivate, di un reddito certificato dall'attestazione ISEE che non sia superiore alla soglia di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato "A" al presente regolamento.

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito dall'art. 2 del presente regolamento.

Per accedere ai suddetti benefici, oltre ad avere un reddito certificato dall'attestazione ISEE non superiore alla soglia di accesso di cui alle corrispondenti tabelle, il nucleo familiare anagrafico deve essere in possesso, salvo eventuali deroghe motivate, dei seguenti requisiti:

- *Per le prestazioni di cui all'art. 15, commi a) e b)*

a) nucleo familiare con patrimonio mobiliare inferiore ad Euro 2.000,00 e con patrimonio immobiliare inferiore ad Euro 80.000,00.

b) il nucleo familiare non deve essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

c) nessun componente il nucleo familiare deve essere possessore di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, né autoveicoli di cilindrata superiore a 1400 cc, né motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc immatricolati nei tre anni precedenti la presentazione della domanda.

d) nessun componente il nucleo familiare deve essere possessore di camper, caravan o roulotte immatricolati negli otto anni precedenti la presentazione della domanda (fatta eccezione nei casi in cui i mezzi fungano da abitazione principale).

e) il nucleo familiare non deve essere titolare di abbonamenti televisivi diverso da quelli RAI (es. sky, mediaset premium, ecc.).

f) il nucleo familiare non deve essere già beneficiario di interventi economici continuativi

erogati da altri Enti il cui procedimento si svolge all'interno del Comune.

- *Per le altre prestazioni di cui all'art. 15:*

a) nucleo familiare con patrimonio mobiliare inferiore ad Euro 2.000,00 e con patrimonio immobiliare inferiore ad Euro 80.000,00.

b) nessun componente il nucleo familiare deve essere possessore di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, né autoveicoli di cilindrata superiore a 1400 cc, né motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc immatricolati nei tre anni precedenti la presentazione della domanda.

Art. 17

Criteria per l'assegnazione dei contributi economici ordinari

Il contributo di cui al punto a) dell'art. 15 potrà essere concesso fino al massimo della differenza fra la soglia corrispondente alla composizione del nucleo familiare di cui alla tabella "1" dell'allegato "A" e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente e, comunque, per un importo non superiore alla soglia stabilita nell'allegato A, da rivalutarsi annualmente come previsto dall'art. 11.

Il contributo ordinario avrà la durata massima di mesi 6, anche non continuativi, all'interno dell'anno solare di riferimento, salvo deroghe adeguatamente motivate.

Tale beneficio esclude la possibilità, all'interno dello stesso anno solare, di concedere contributi di cui alla lettera b) dell'art. 15, salvo deroghe adeguatamente motivate.

Art. 18

Criteria per l'assegnazione dei contributi economici "una tantum"

Il contributo di cui al punto b) dell'art. 15 potrà essere concesso al nucleo familiare una sola volta nel corso dell'anno solare, in misura non superiore al 30% alla spesa prevista/ sostenuta e documentata mediante apposito preventivo o altra specifica documentazione e comunque fino ad un massimo di € 1.000,00. Tale beneficio esclude la possibilità, all'interno dello stesso anno solare, di concedere contributi di cui alla lettera a) dell'art.15, salvo deroghe adeguatamente motivate.

Art. 19

Criteria per la concessione di riduzioni od esoneri dal pagamento di rette

I benefici di cui al punto c) dell'art. 15 potranno essere concessi sulla base delle percentuali previste nella tabella 2 dell'allegato "A" al presente regolamento.

E' facoltà della Giunta Comunale stabilire la quota di esenzione dal pagamento dei servizi relativa alla prima fascia (in alternativa il 75% o il 100%).

La richiesta di riduzione o esenzione dal pagamento delle rette deve essere presentata all'inizio di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 ottobre di ogni anno di riferimento.

Per quanto attiene i soggiorni estivi di anziani e minori, la richiesta dovrà essere presentata al momento dell'iscrizione agli stessi.

La mancata presentazione delle suddette istanze nei tempi indicati sarà motivo di esclusione dai benefici, salvo deroghe adeguatamente motivate.

La concessione dei contributi avverrà comunque compatibilmente con lo stanziamento previsto dal Comune in sede di bilancio di previsione annuale

Art. 20
Istruttoria della domanda

Per ciascuna domanda presentata inerente i punti a) e b) dell'art 15, l'Assistente Sociale del Comune redige la relazione sociale di competenza.

Per una più completa definizione dello stato di bisogno del richiedente può essere richiesta la collaborazione dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Art.21
Esclusioni dai benefici

Oltre alla mancanza del possesso dei requisiti di cui all'art. 16, possono essere ulteriori motivi di esclusione dai benefici di cui all'art. 15, lettere a), b) e c):

- a) L'evidente discordanza tra le condizioni socio-economiche dichiarate e quelle risultanti dalle relazioni redatte in merito da parte dell'Assistente Sociale e/o dall'Ufficio di Polizia Municipale, ai fini dell'accertamento delle reali condizioni di disagio del nucleo familiare;
- b) L'impedimento allo svolgimento dell'indagine sociale di cui all'art.20 del presente Regolamento e/o la non condivisione di un progetto di aiuto al superamento/contenimento dello stato di bisogno e/o condizione di disagio;
- c) Il rifiuto di offerte di lavoro e percorsi previsti di accompagnamento al lavoro proposti attraverso i servizi mirati, attivati in forma associata a livello di Zona Sociale, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore;
- d) Presenza di uno stato di morosità, già notificata all'interessato, maturata nell'ambito della erogazione dei servizi scolastici da parte dell'Amministrazione Comunale.

B) ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 22
Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di interventi di natura socio-assistenziale, eventualmente coordinati con prestazioni di tipo sanitario, erogati a domicilio di persone anziane, adulte, disabili e minori. L'intervento è finalizzato a favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale di riferimento, promuovendo azioni dirette a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio.

L'assistenza domiciliare potrà essere erogata fino ad un massimo di n.4 ore giornaliere
L'assistenza notturna e festiva è da ritenersi del tutto eccezionale;
E' esclusa l'assistenza in ospedale, anche per i casi di utenti che usufruiscono del servizio.
Eventuali eccezioni dovranno essere motivate dai servizi proponenti.

Art. 23
Interventi e prestazioni

Gli interventi e le prestazioni consistono in:

a) Assistenza Domiciliare Sociale

1. attività di supporto per disbrigo di pratiche amministrative;

2. attività di accompagnamento per la riscossione di pensioni, analisi, visite mediche presso strutture ecc.;

3. attività di carattere domestico relative al governo della casa, pulizia, spesa, preparazione e somministrazione pasti;

4. attività di tipo socio - relazionale concernenti la cura dei rapporti dell'assistito con la famiglia e con il mondo esterno.

b) Assistenza tutelare (con compartecipazione al costo da parte del Servizio Sanitario Nazionale)

Nell'ambito dell'integrazione socio - sanitaria viene attivato dalla ASL Umbria 1 – Distretto del Trasimeno, previa condivisione della progettualità di intervento tra il Centro di Salute e l'Ufficio della Cittadinanza territorialmente competenti, il servizio di assistenza domiciliare tutelare.

L'onere economico di tale prestazione è ripartito in egual misura.

La prestazione ha le seguenti funzioni:

- di sostegno igienico-sanitario relative all'aiuto nella cura dell'igiene personale;
- di monitoraggio e supervisione nella assunzione di medicinali da parte del soggetto nel rispetto della terapia.

c) Assistenza domiciliare educativa per minori

1. funzioni di sostegno al minore in ambito familiare al fine di favorire la sua integrazione socio- educativa nel suo contesto sociale;
2. funzioni di sostegno alla famiglia nella rimozione di situazioni a rischio per il minore anche in ottemperanza a Decreti del Tribunale;
3. funzioni di sostegno nella organizzazione di attività didattico-educative al di fuori dell'orario scolastico.

Le attività relative alla Assistenza Domiciliare Educativa possono essere svolte anche presso strutture socio – culturali – ricreative – educative al fine di garantire al minore le necessarie forme di socializzazione.

**Art. 24
Destinatari**

Destinatari delle prestazioni di cui all'articolo precedente sono i cittadini minori, adulti, disabili ed anziani con disagio socio-economico, o fisico, o psichico, residenti nei Comuni della Zona Sociale.

**Art. 25
Criteri di ammissione al servizio**

Il servizio di assistenza domiciliare sociale al punto a) dell'art. 23 verrà erogato gratuitamente ai soggetti che rientrino, con il proprio ISEE, nelle soglie di cui alla tabella 3 /A.

Il servizio può comunque essere reso in deroga, pur in presenza di un ISEE superiore alle soglie di accesso di cui sopra, in virtù di giustificate motivazioni.

Il servizio di assistenza domiciliare tutelare di cui al punto b) dell'art. 23 verrà erogato gratuitamente ai soggetti che rientrino, con il proprio ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, nelle soglie di cui alla tabella 3/b.

L' Assistenza Domiciliare Educativa – punto c) dell'art. 23- sarà resa indipendentemente dalla situazione economica della famiglia.

Art. 26
Istruttoria della domanda

Per ciascuna domanda presentata, l'Assistente Sociale del Comune elabora il progetto individualizzato.

Nei casi ritenuti urgenti l'intervento viene attivato immediatamente, fatta salva la successiva valutazione economica ed eventuale rivalsa da parte dell'ente erogatore.

Art.27
Esclusione dal servizio

Sono esclusi dal servizio i cittadini che, pur in possesso dei requisiti, non condividano con l'assistente sociale di riferimento gli obiettivi del progetto socio- assistenziale.

C) INTEGRAZIONE SOCIALE DELLA RETTA A FRONTE DI INSERIMENTO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

Art. 28
Definizione di integrazione della retta

Per integrazione della retta si intende l'intervento di natura economica a favore di anziani non autosufficienti inseriti in strutture protette relativamente alla quota sociale.

L'integrazione ha luogo nel caso in cui l'anziano non sia in grado di far fronte al pagamento dell'ammontare della retta con il proprio reddito e/o con ogni entrata a qualunque titolo percepita.

L'erogazione della prestazione è vincolata alla soglia di accesso determinata mediante l'ISEE per prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo.

Art. 29
Determinazione della quota di integrazione della retta

Per accedere al suddetto beneficio, oltre ad avere un reddito certificato dall'attestazione ISEE per prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo non superiore alla soglia di accesso di cui alla tabella 5, il richiedente deve possedere entrambi i seguenti requisiti ossia:

1. un patrimonio mobiliare inferiore ad Euro 8.000,00
2. essere privo di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore ai fini IMU deve comunque essere inferiore ad Euro 80.000,00.

Per prestazioni in regime di inserimento residenziale continuativo l'integrazione economica della quota sociale della retta viene concessa qualora il valore ISEE per prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo sia inferiore o uguale ad € 13.000,00

La compartecipazione dell'utente è determinata ai sensi del comma 5 dell'art. 347 della L.R. 11/2015, sulla base cioè del reddito personale complessivamente disponibile e di qualunque entrata a qualsiasi titolo percepito, tenuto conto che ai soggetti fruitori della prestazione (e ad altri soggetti eventualmente a carico) è garantita la conservazione di una

quota di reddito da utilizzare per esigenze di vita secondo le disposizioni della Giunta regionale (quota stabilita nella DGR n. 21 del 12/01/2005).

L'anziano che successivamente alla concessione del beneficio subisca variazioni della sua situazione economica ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Ufficio della Cittadinanza del proprio Comune di residenza al fine di rivalutare l'entità della eventuale integrazione. Tale valutazione dovrà tenere conto inoltre delle eventuali somme beneficiate a titolo di arretrato pensionistico.

Per verificare la sussistenza dei requisiti al fine di garantire la continuità alla prestazione erogata, l'Ufficio di Piano ha facoltà di richiedere annualmente la certificazione ISEE per prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo del beneficiario dell'integrazione sociale della retta oltre che di richiedere il modello O Bis M all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

D) INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

Art. 30 Definizione

Per strutture residenziali a ciclo continuativo e/o diurno per soggetti in età minore si intendono le comunità caratterizzate da una dimensione di vita di tipo familiare che, nell'accoglienza di minori, integrano o sostituiscono temporaneamente le funzioni genitoriali e familiari compromesse.

Esse si configurano come comunità ad alta valenza educativa e professionale, assicurando al minore protezione, mantenimento, assistenza partecipazione alla vita sociale ed offrendo al medesimo un ambiente socio-educativo relazionale in cui possa sviluppare ed esprimere la propria personalità, le proprie risorse e le proprie capacità.

Art. 31 Destinatari

L'inserimento di minori in strutture residenziali a ciclo continuativo e/o diurno viene attivato a fronte di rischio emergente e di grave difficoltà sociale; l'inserimento avviene nei casi in cui i minori necessitano di prestazioni non attuabili a domicilio, ovvero dietro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente.

L'inserimento viene attivato indipendentemente dalla situazione economica della famiglia. Il Comune richiede l'eventuale compartecipazione alla spesa per la permanenza del minore in struttura, in attuazione di quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria nell'apposito provvedimento di tutela emesso.

E) SUPPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI

Art. 32 Definizione

Il supporto scolastico per alunni disabili consiste in interventi tesi a promuovere e sostenere, all'interno delle strutture scolastiche, il diritto allo studio nonché a garantire le esigenze di autonomia e comunicazione personale indirizzati all'inserimento scolastico,

secondo quanto previsto dal DPR 616/77, dalla Legge 104/92, dalla Legge 28/2002 e dal Protocollo Integrazione Scolastica tra i Comuni dell'Unione, la Scuola e l'Azienda USL n°1.

Art. 33
Destinatari

Destinatari degli interventi di supporto scolastico sono gli studenti residenti nel Comune e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, individuati dalla Unità Valutativa Multidisciplinare Minori della USL competente.

Art. 34
Ammissione al servizio

L'ammissione al servizio è disposta con le modalità previste dal vigente Protocollo di Integrazione Scolastica tra i Comuni della Zona Sociale n.5, la Scuola e l'Azienda USL n° 1. Il servizio è disposto a prescindere dalla situazione economica del nucleo familiare ed è comunque soggetto alla disponibilità di bilancio dell'Unione dei Comuni.

F) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE

Art. 35
Definizione

Il servizio di trasporto scolastico speciale si configura come intervento teso a promuovere e sostenere il diritto allo studio nonché a garantire le esigenze di autonomia e comunicazione personale indirizzati all'inserimento scolastico, secondo quanto previsto dal DPR 616/77, dalla Legge 104/92, dalla Legge 28/2002 e dal vigente Protocollo Integrazione Scolastica tra i Comuni dell'Unione, la Scuola e l'Azienda USL n°1.

Art. 36
Destinatari

Destinatari del servizio di trasporto speciale sono gli studenti disabili residenti nei Comuni dell'Unione e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, individuati dalla Unità Valutativa Multidisciplinare Minori della USL competente.

Art. 37
Ammissione al servizio

L'ammissione al servizio viene richiesta dal genitore esercente la patria potestà. Ai sensi dell'art. 28 della legge 118/71 il servizio sarà erogato a titolo gratuito.

G) INSERIMENTO DI SOGGETTI DISABILI NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI GESTITE DALLA AZIENDA U.S.L.

Art. 38
Definizione

Le strutture Socio-Sanitarie semiresidenziali e residenziali gestite dalla Azienda USL Umbria1, perseguono obiettivi di tipo socio-sanitario, educativo, riabilitativo, occupazionale, nonché di integrazione sociale.

Art. 39 Destinatari

Destinatari degli interventi di inserimento nelle strutture di cui all'art. precedente sono i soggetti disabili psico-fisici in età post- scolare residenti nei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 40 Quote di compartecipazione alle spese per la frequenza in strutture socio- sanitarie semiresidenziali

Per le spese relative al servizio alberghiero e di trasporto è prevista la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti sulla base delle soglie indicate alla tabella n. 4/a dell'allegato "A" al presente Regolamento.

Art. 41 Determinazione della quota di integrazione della retta per l'inserimento in strutture socio-sanitarie residenziali

Per accedere al suddetto beneficio, oltre ad avere un reddito certificato dall'attestazione ISEE per prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo non superiore alla soglia di accesso di cui alla tabella 5, il richiedente deve possedere entrambi i seguenti requisiti ossia:

1. un patrimonio mobiliare inferiore ad Euro 8.000,00
2. essere privo di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore ai fini IMU deve comunque essere inferiore ad Euro 80.000,00.

Per prestazioni in regime di inserimento residenziale continuativo l'integrazione economica della quota sociale della retta viene concessa qualora il valore ISEE per prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo sia inferiore o uguale ad € 13.000,00.

La compartecipazione dell'utente è determinata ai sensi del comma 5 dell'art. 347 della L.R. 11/2015, sulla base cioè del reddito personale complessivamente disponibile e di qualunque entrata a qualsiasi titolo percepito, tenuto conto che ai soggetti fruitori della prestazione (e ad altri soggetti eventualmente a carico) è garantita la conservazione di una quota di reddito da utilizzare per esigenze di vita secondo le disposizioni della Giunta regionale (quota stabilita nella DGR n. 21 del 12/01/2005).

La persona che successivamente alla concessione del beneficio subisca variazioni della sua situazione economica ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Ufficio della Cittadinanza del proprio Comune di residenza al fine di rivalutare l'entità della eventuale integrazione. Tale valutazione dovrà tenere conto inoltre delle eventuali somme beneficiarie a titolo di arretrato pensionistico.

Per verificare la sussistenza dei requisiti al fine di garantire la continuità alla prestazione erogata, l'Ufficio di Piano ha facoltà di richiedere annualmente la certificazione ISEE per prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo del beneficiario

dell'integrazione sociale della retta oltre che di richiedere il modello O Bis M all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Art. 42
Recupero dei crediti

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta tutte le necessarie misure, comprese quelle giudiziarie, al fine di procedere al recupero del credito.